

REGOLAMENTO ACQUISTI BENI E SERVIZI

Delibera del Comitato di Gestione n. 35/2021

CAPO I - Disposizioni Generali

Art. 1 – Finalità

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti di importi inferiori alle soglie comunitarie (d'ora in poi sotto soglia) di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 (d'ora in poi Codice), e sono finalizzate ad assicurare che le acquisizioni avvengano nel rispetto dei principi dettati dal codice ed alle migliori condizioni.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alla normativa comunitaria, nazionale (codice civile; codice di procedura civile; d.lgs. 50/2016 “codice dei contratti”, d.lgs. 56/2017 e ss.mm.), ai regolamenti attuativi (con particolare riferimento anche alle linee guide ANAC).

Art. 3 – Principi e criteri

1. Gli acquisti avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell'azione, rotazione, favor MPMI e ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale e di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse.

2. Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione, i requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. A norma dell'art. 83 del codice, i criteri di selezione riguarderanno esclusivamente i seguenti requisiti: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.

CAPO II - Presupposti per le acquisizioni di beni e servizi sotto soglia

Art. 4 - Beni e servizi acquisibili sotto soglia

1. L'affidamento sotto soglia è sempre possibile per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del mercato elettronico della pubblica amministrazione (d'ora innanzi MEPA) gestito da Consip S.p.A.

Art. 5 – Soglie, limiti di importo

1. Sulla base di quanto previsto dal DI n.129/2018, dal D. Lgs n. 50 del 2016 e dei correttivi introdotti con D. Lgs n. 56 del 2017 le modalità di acquisto di appalti o forniture saranno:

a) Valore che non eccede € 1.000 € IVA esclusa: *affidamento diretto senza comparazione e rotazione*;

b) Valore superiore a 1.000 euro e inferiore a € 10.000 € IVA esclusa: *affidamento diretto* (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici)

Rimane salva la possibilità per il R.U.P. di utilizzare le altre procedure negoziali previste dalla normativa vigente e di seguito elencate per appalti pari o superiori a €10.000 IVA esclusa e inferiori a € 40.000 IVA esclusa e di seguito espone;

c) Valore pari o superiore a € 10.000 IVA esclusa e inferiore a € 40.000 IVA esclusa: *affidamento diretto* (previa indagine di mercato)

Oppure:

1. Affidamento diretto **previa comparazione dei preventivi di almeno tre ditte (o attualmente di cinque ditte per valori superiori a € 40.000 e inferiori a € 214.000 IVA esclusa)** in possesso dei requisiti soggettivi nel rispetto del principio di rotazione come sotto indicato;

2. Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici in possesso dell'ATC (albo dei fornitori), nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti come di seguito specificato.

3. Procedura ristretta a seguito di manifestazioni di interesse (con pubblicazione dell'invito sul sito dell'ATC per almeno 15 giorni) e individuazione degli operatori da invitare come previsto di seguito;

4. Procedura aperta (obbligo di pubblicità assolto mediante la pubblicazione sul sito dell'ATC, sul sito ANAC e sulla Gazzetta Ufficiale per almeno 35 giorni e per importi inferiori a € 40.000 per almeno 18 giorni con costi rimborsati dall'aggiudicatario).

d) Valore pari o superiore a € 40.000 IVA esclusa e inferiore a € 214.000 IVA esclusa: procedure di cui sopra come da normativa vigente

e) Valore pari o superiore alla soglia comunitaria (€ 214.000 IVA esclusa): come da normativa vigente

Art.6 Divieto di frazionamento delle prestazioni e forniture

1. **Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori può essere artificialmente frazionata.** Nei limiti del possibile l'acquisto di beni o servizi della stessa tipologia merceologica debbono essere programmati per stagione venatoria.
2. Nel rispetto del divieto di frazionamento di cui all'articolo precedente è fatta salva la facoltà di suddividere l'affidamento in lotti funzionali.

Art. 7 Rotazione

1. Il criterio di rotazione si considera applicato nel caso di procedura negoziata o affidamento diretto, quando non viene invitato il precedente affidatario per un appalto o per forniture della stessa categoria merceologica.
2. Dopo aver saltato un turno, non vi è più obbligo di rotazione per quel soggetto economico.
3. Il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato (con pubblicazione di Avvisi per manifestazione di interesse/creazione di short list).
4. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del criterio sopra indicato, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.
5. L'invito o l'affidamento diretto previa comparazione di preventivi rivolto al precedente affidatario può aver luogo solo se motivato tramite particolari caratteristiche del mercato, il carattere di urgenza non legato a ritardi della stazione appaltante, la carenza di soggetti da invitare e comunque deve essere presente un'esecuzione ottimale del servizio o della fornitura di beni da parte del gestore uscente (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento).

CAPO III - Responsabile unico del procedimento

Art. 8 - Ufficio rogante e Commissione attività negoziali

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) si identifica nella figura del Presidente pro tempore dell'ATC. Il RUP si occupa per l'Amministrazione di richiedere il codice CIG presso l'ANAC.
2. Il Presidente pro tempore dell'ATC è titolare dell'istruttoria e del procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate.
3. Il Presidente pro tempore dell'ATC cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dalle norme e disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice, in quanto applicabili e compatibili con le esigenze di celerità e semplificazione delle procedure in economia.
4. **La commissione è necessaria solo in caso di procedura negoziata, ristretta o aperta quando il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.** La commissione che esaminerà le offerte deve essere costituita dai componenti il Comitato di Gestione dell'ATC dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e prima dell'apertura delle buste.

La commissione può essere integrata, anche con personale esterno, con provvedimento del Comitato stesso, quando le esigenze dovessero richiederlo. La Commissione è presieduta dal Vice-Presidente pro tempore dell'ATC o da un suo delegato.

5. In ogni caso è necessario evitare qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi. Si ha conflitto d'interesse quando i componenti il Comitato di Gestione dell'ATC che agisce come stazione appaltante partecipano allo svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni potendo influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato e hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare i componenti il Comitato di Gestione dell'ATC devono astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di loro parenti, affini entro il secondo grado, dei coniugi o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui essi o i loro coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui siano tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o dirigenti. I componenti che versano in ipotesi di conflitto d'interesse sono tenuti a darne comunicazione al Presidente, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.

Art. 9 – Funzioni e poteri del Presidente nell'attività negoziale

1. Il Presidente, quale rappresentante legale dell'ATC, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Comitato di Gestione.

2. Il Presidente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali ad altri componenti il Comitato di Gestione.
3. Al Presidente compete, comunque, l'attività negoziale connessa alle minute spese.
4. Il Presidente, nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale della attività istruttoria del segretario.
5. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'ATC specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Presidente, nei limiti di spesa del relativo progetto può avvalersi dell'opera di esperti esterni.
6. Ai sensi dell'art. 113 del codice dei contratti, al quale si rimanda, possono essere previsti incentivi per le funzioni tecniche in misura non superiore al 2 per cento sull'importo dei lavori, servizi e forniture.

Art. 10– Limiti e poteri dell'attività negoziale

1. L'attività negoziale si svolge nell'ambito del budget previsto nel Programma Annuale attraverso procedure che garantiscono la trasparenza e la pubblicità.

2. Il Presidente dell'ATC:

esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

provvede direttamente per gli acquisti, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, pubblicizzazione e informazione dei procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione;

chiede la preventiva autorizzazione al Comitato di Gestione per:

- ✓ accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- ✓ costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
- ✓ accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- ✓ alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti all'ATC, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
- ✓ utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
- ✓ partecipazione dell'ATC ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, soggetti pubblici o privati;
- ✓ acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'ATC, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

Applica i criteri e i limiti deliberati dal Comitato di Gestione per le seguenti attività negoziali:

contratti di sponsorizzazione;

contratti di locazione di immobili;

utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti all'ATC, da parte di soggetti terzi;

convenzioni relative a prestazioni del personale dell'ATC per conto terzi;

alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività dell'ATC a favore di terzi;

acquisto ed alienazione di titoli di Stato;

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e consulenze;

partecipazione a progetti internazionali;

determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economico.

CAPO IV - Obblighi e facoltà di adesione a convenzioni e strumenti di acquisto centralizzati

Art. 11 - Mercato elettronico

1. Nel rispetto dei criteri di digitalizzazione e di dematerializzazione delle procedure di acquisto, nonché dei principi di economicità e trasparenza, le acquisizioni possono avvenire attraverso il ricorso al mercato elettronico (MEPA).

Art. 12 - Deroghe - prevalenza dei principi di economicità e concorrenza

1. È facoltà del RUP provvedere all'acquisto al di fuori dei mercati elettronici di cui all'art. 12, ove il medesimo bene o servizio sia disponibile a condizioni più favorevoli, alle stesse condizioni tecniche e qualitative, ovvero quando si tratta di beni non oggetto di Convenzioni quadro attive.

2. L'individuazione dei candidati, al di fuori del mercato elettronico, avviene facendo ricorso ad indagini di mercato, verificando che gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecniche-professionali (art. 83), salvo quanto previsto dalla lett. a) del comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs.50/16.

CAPO V – Procedure negoziali sotto soglia

Art. 13 – Presupposti

1. L'ATC procede all'affidamento (con determina di affidamento) previa Determina di indizione della procedura negoziale (determina a contrarre) o determina a contrarre semplificata, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e il nominativo del fornitore.

2. Le condizioni della procedura da esperire devono essere rese note al candidato offerente, a seconda della procedura scelta, all'interno della richiesta di preventivo, della richiesta di offerta, della lettera d'invito o nelle norme di gara, queste ultime, ove necessario, articolate in un disciplinare di gara ed in un capitolato tecnico. Più in particolare si esplicherà:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, esclusa l'IVA;

b) il codice identificativo di gara (CIG);

c) le eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto;

d) il termine di presentazione delle offerte;

e) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione (o delle singole prestazioni parziali in caso di contratti aperti o di somministrazione);

g) l'eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

h) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;

i) l'indicazione dei termini di pagamento;

j) il criterio di aggiudicazione prescelto;

k) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

3. Si può procedere al rinnovo o al riaffidamento del contratto solo in caso di canoni di manutenzione e di servizi esclusivi per i quali risulterebbe difficile la sostituzione del bene o del servizio (esempio programmi di gestione software, servizi di consulenza).

Art. 14 – Affidamento diretto

1. L'affidamento diretto da parte del RUP è consentito per l'acquisto di servizi o beni di valore inferiore alla soglia comunitaria di € 40.000 **previa comparazione dei preventivi di almeno tre ditte (o attualmente di cinque ditte per valori superiori a € 40.000 e inferiori a € 214.000 IVA esclusa)** e secondo quanto statuito dall'art. 5; è fatta sempre salva la possibilità del RUP di ricorrere alle procedure ordinarie e quella negoziale di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 anche per tali importi e/o qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

2. Anche nell'affidamento diretto, come in tutte le procedure negoziali, l'operatore deve essere scelto nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e di pubblicità tra coloro che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché di quelli minimi richiesti dall'ATC: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.

3. Si potrà comunque prescindere dalla richiesta di preventivi anche nei casi di:

- nota specialità ed unicità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche di mercato;

- indifferibile urgenza, determinata da circostanze impreviste non imputabili alla stazione appaltante.

4. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

5. Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

15 - Avviso indagine di mercato

L'avviso di indagine di mercato, finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici alla procedura negoziata, deve rimanere pubblicato nel sito internet dell'ATC per almeno quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivi di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso deve avere il seguente contenuto minimo:

- oggetto dell'affidamento;
- procedura di scelta del contraente;
- criterio di aggiudicazione;
- importo stimato dell'affidamento;
- requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
- requisiti di idoneità professionale eventualmente richiesti;
- requisiti di capacità economica e finanziaria eventualmente richiesti;
- gli elementi essenziali del contratto;
- numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura negoziata;
- le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
- indicazione del responsabile unico del procedimento.

Qualora le richieste di invito pervenute, entro i termini fissati dall'avviso pubblico, siano superiori a cinque, il RUP potrà selezionare i soggetti da invitare mediante sorteggio che dovrà essere effettuato in seduta pubblica. Il sorteggio pubblico deve garantire l'anonimato dei soggetti estratti. Al tal fine, il sorteggio potrà avvenire inserendo in un'urna i numeri di protocollo corrispondenti ai soggetti da sorteggiare.

Rimane salva la possibilità di invitare alla procedura negoziata tutti coloro che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura. Tale facoltà tuttavia deve essere prevista nell'avviso pubblico.

L'elenco dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse alla procedura negoziata nonché l'elenco nominativo dei soggetti sorteggiati non devono essere divulgati fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Art. 16 – Criteri di aggiudicazione

1. Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo più basso

- per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro ;

Il comma 4, dell'art. 95, stabilisce che può - e non deve - «essere utilizzato il criterio del minor prezzo: quindi, nei casi di cui sopra, qualora lo reputa opportuno, il RUP può anche determinare di non utilizzare tale criterio e seguire quello di cui al successivo punto b) del presente articolo;

b) all'offerta economicamente più vantaggiosa (in tutti gli altri casi), valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, la garanzia, etc.

2. Nel caso di utilizzo del criterio di cui alla lettera b) il RUP deve provvedere alla nomina di una commissione tecnica per l'esame delle offerte tecniche i cui componenti saranno designati successivamente al termine di ricevimento delle offerte.

3. Nel caso di utilizzo del criterio di cui alla lettera b) del c.1 il rapporto tra il prezzo e gli elementi della qualità della prestazione deve essere equilibrato in funzione della prestazione richiesta. I suddetti criteri di valutazione e gli eventuali sub criteri sono tutti determinati e resi noti agli operatori economici al più tardi in fase di invio della lettera di invito. I pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, devono essere globalmente pari a 100 (cento). I criteri di attribuzione del punteggio sono determinati negli atti della procedura e non possono essere modificati successivamente; non possono altresì essere introdotti ulteriori criteri o sub-criteri, né possono in alcun modo essere riformulati i pesi o i punteggi.

4. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico.